



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 320

DATA 04/07/2022

DETERMINAZIONE

N° 44

DEL 04/07/2022

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO (x)

**OGGETTO: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE GENNAIO FEBBRAIO 2022.
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 65, LEGGE
N. 448 DEL 23/12/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

IL RESPONSABILE DELL' AREA DEMOGRAFICA ELETTORALE

FERRARA DOTT.SSA ALESSANDRA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

**OGGETTO: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE GENNAIO FEBBRAIO 2022.
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 65, LEGGE
N. 448 DEL 23/12/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICA ELETTORALE

FERRARA dott.ssa Alessandra

RICHIAMATE le deliberazioni:

- G.C. N. 29 del 08/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, “PIANO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GC N. 21 DEL 08/03/2021 AVENTE OGGETTO "ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2021"- INTEGRAZIONI;
- C.C. N. 55 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - 2022/2024 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, n. 267” e s.m.i.;
- C.C. N. 56 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024” e s.m.i.;
- G.C. N. 4 del 17/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE”;

Visto il D. Lgs. 31.03.1998, n. 109, che fissa “...i criteri unificati per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali e assistenziali non destinate alla generalità dei soggetti...”;

Visto l'art. 65 della Legge 23.12.1999, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede *l'erogazione di un assegno di £. 200.000. mensili (ora € 147,9 per 13 mensilità, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti in età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore della situazione economica equivalente (ISEE), pari a € 8.955,98 annue con riferimento ai nuclei familiari con quattro componenti o più;*

Visto l'art. 13 della Legge n. 97/2013, che estende il diritto all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini extracomunitari che siano soggiornanti di lungo periodo;

Visti i DD. MM. 21.12.2000, n. 452 e 25.05.2001, n. 337, con i quali sono state emanate disposizioni in materia di assegni per il nucleo familiare;

Vista la dichiarazione sostitutiva unica, prevista dal decreto legislativo 3.05.2000 n. 130, acquisita agli atti di quest'Ente in data 01/06/2022 con la quale il/la Sig./ra ...OMISSIS..., cittadino/a italiano/a chiede la concessione dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla legge in oggetto;

Accertato che il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva ai fini dell'individuazione della situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.);

Visto il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.05.2001 e dell'attestazione INPS-ISEE-2022-00591395N-00 rilasciata in data 13/01/2022;

Preso atto che per la determinazione del valore dell'indicatore della situazione economica familiare della richiedente si è proceduto tenendo conto delle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

Visto il comunicato del 05/02/2022 pubblicato sul G.U. n. 30 del 05/02/2022 del Dipartimento per le Politiche della famiglia che ha ufficializzato la rivalutazione per l'anno 2022 che è pari allo 1,9% della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli artt. 65, comma 4, della Legge 23.12.1998 n.448 (assegno per il nucleo familiare numeroso), e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità);

Considerato che l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è stato abrogato dall'art.10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022 e che conseguentemente, per l'anno 2022, l'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio;

Viste le soglie aggiornate al 2022 dell'importo della prestazione (in misura piena) pari a € 147,90 mensili e del valore I.S.E.E. pari a € 8.955,98 per i nuclei familiari con 5 componenti o più;

Riscontrato che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del/la richiedente ammonta a € 4.474,18 e pertanto inferiore al reddito di riferimento per i nuclei composti da 5 componenti;

Dato atto che si sono verificate le condizioni prescritte dall'art. 65 della L. 448 del 23.12.1998 e successive modificazioni;

Attestato quindi che a ...OMISSIS... cittadino/a italiano/a, compete l'assegno per il nucleo familiare di cui alla legge in oggetto, nella misura di €. 147,90 mensili per 2 mensilità;

Visto il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 306/99;

Visto il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 29/07/1999;

Dato atto che ai sensi dell'art. 16 del già citato Decreto n. 452/2000, la domanda per l'assegno al nucleo familiare deve essere presentata al Comune di residenza, nel termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio e

che al pagamento degli assegni concessi dal comune provvede l'INPS attraverso le proprie strutture;

Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, che prevede che dall'anno 2022, la prestazione in argomento sarà, con decorrenza 1^ marzo 2022, incorporato nell'assegno unico e universale per i figli a carico erogato direttamente dall'INPS cui sarà fatta richiesta da parte degli interessati;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili.

DETERMINA

- 1) di concedere a ...OMISSIS... cittadino/a italiano/a (che ha presentato domanda in tempo utile) il beneficio dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla legge in premessa, nella misura di € 147,90 per n. 2 mensilità, per un importo complessivo di € 320,45 per le ragioni esposte nella parte narrativa;
- 2) il presente provvedimento sarà trasmesso all'INPS competente per l'erogazione dell'assegno.

Sulla presente determinazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di conformità di cui agli artt. 49 e 97 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e art. 16, comma 4 del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico all'Organo Sopra ordinato entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra